

STUDIO LEGALE

**AVV. MARA BERGOMI**

BRESCIA • Via Malta 7/c • tel. 030.24.24.284 • fax. 030.24.75.332

mara@avvocatobergomi.it • mara.bergomi@brescia.pecavvocati.it

---

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA LOMBARDIA - Milano**

**Sezione Prima**

Nel ricorso R.G. n. 336/2021 promosso da

**TYG S.R.L.** (C.F./P.I. 04103100980), con l'avv. Mara Bergomi, come da procura rilasciata in data 25 febbraio 2021 e depositata in uno con il ricorso introduttivo

contro

**REGIONE LOMBARDIA** (C.F. 80050050154), in persona del Presidente *pro tempore*, con l'avv. Antonella Forloni ed elettivamente domiciliata presso il predetto avvocato

nei confronti di

tutti gli operatori che precedono la ricorrente nella graduatoria del bando Archè 2020 approvata con decreto n. 2535 del 25 febbraio 2021 e che hanno conseguito 60 punti o un punteggio più elevato, per i quali si procederà a notifica a mezzo di pubblici proclami, nelle modalità disposte da Codesto Ill.mo Giudice con ordinanza collegiale n. 789 del 25.03.2021

e dandone notificazione a

**FINLOMBARDA – FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA SOCIETÀ PER AZIONI (BREVEMENTE DENOMINATA) FINLOMBARDA S.P.A.** (C.F. / P.I.

01445100157), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti ivi richiamati e degli ulteriori provvedimenti richiamati nel ricorso per motivi aggiunti del 2.04.2021;

nonché, in ragione del presente:

\*

**SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NELL'INTERESSE  
DELLA RICORRENTE E CONTESTUALE RICORSO PER OTTEM-  
PERANZA - ISTANZA EX ART. 59 C.P.A.**

per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, previa adozione delle misure attuative ex art. 59 c.p.a. ovvero dei provvedimenti cautelari ritenuti necessari, dei seguenti atti, intervenuti dopo l'emissione dell'ordinanza cautelare n. 470/2021 di

Codesto Ill.mo TAR

- del verbale della seduta del 7.06.2021 del Nucleo di valutazione – ricostituito con Decreto del Direttore della Direzione Generale Sviluppo Economico n. 7411 del 1.06.2021 – con il quale veniva assegnata alla domanda di TYG S.r.l. la valutazione di 55 punti, riformando *in pejus* la valutazione originale di 57 punti, e veniva approvato l'esito istruttorio *“non ammissibile a seguito istruttoria tecnica per mancato raggiungimento di 60 punti su 100”*, reso noto mediante notifica a mezzo pec in data 10.06.2021 (doc. 22 - già doc. 10 di Regione Lombardia);
- del decreto del Dirigente della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia n. 7873 del 10.06.2021, recante *“Bando ‘Archè 2020 – Misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID 19’ approvato con decreto n. 9680 del 07/08/2020 – Approvazione esito istruttoria tecnica pratica TYG. S.R.L. - ID 2338603”*, con il quale veniva dichiarata la non ammissibilità della domanda di TYG S.r.l., reso noto mediante notifica a mezzo pec in data 10.06.2021 (doc. 23 – già doc. 9 di Regione Lombardia);
- ove occorrer possa, del Decreto del Direttore della Direzione Generale Sviluppo Economico n. 7411 del 1.06.2021, recante *“Ricostituzione del nucleo di valutazione regionale bando ‘Archè 2020 – Misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19’, di cui al DDUO n. 9680 del 7 agosto”*, reso noto in data 17.06.2021 a riscontro di formale istanza di accesso agli atti (doc. 24);
- ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;

\*\*\*

### **ELEMENTI DI FATTO**

1. Nel ricorso in epigrafe introdotto da TYG S.r.l., in data 13.05.2021 Codesto Ill.mo T.A.R. Milano ha emesso l'ordinanza cautelare n. 470/2021, con la quale ha disposto quanto segue: *“accoglie la domanda cautelare formulata dalla ricorrente e per l'effetto: 1) dispone il riesame della fattispecie da parte dell'amministrazione, secondo i tempi e i modi precisati in motivazione; 2) sospende il provvedimento di non ammissione impugnato sino alla camera di consiglio fissata per il prosieguo della trattazione; 3)*

*fissa per l'ulteriore corso la camera di consiglio del 14 luglio 2021 ad ore di rito; 4) spese al prosieguo. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione".*

2. A seguito della pubblicazione dell'ordinanza, con la D.D.G. n. 7411 del 1.6.2021 (doc. 24), recante *"Ricostituzione del Nucleo di Valutazione regionale Bando 'Archè 2020 – Misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza Covid 19', di cui al D.D.U.O. n. 9680 del 7 agosto 2020"*, la Regione costituiva il Nucleo di Valutazione (in seguito anche NDV) al fine di svolgere il riesame della domanda di finanziamento presentata da TYG S.r.l. Tale documento veniva conosciuto dalla ricorrente solo in data 17.06.2021 a seguito di formale istanza di accesso agli atti, come meglio si vedrà in seguito.

3. Il Nucleo di Valutazione si riuniva per svolgere il riesame nella seduta del 7.06.2021, le cui operazioni confluivano nel "6° verbale della seduta del Nucleo di valutazione" (doc. 22 – prodotto sub doc. 10 da Regione Lombardia).

Il NDV, a seguito di un esame che per larghi tratti riproduceva pedissequamente le valutazioni già censurate in sede cautelare da Codesto Ill.mo TAR e che dunque disattendeva radicalmente le prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 470/2021, assegnava alla domanda di TYG il punteggio finale di 55 punti su 100, riformando in senso peggiorativo l'originale punteggio di 57, ed approvava dunque l'esito istruttorio *"non ammissibile a seguito istruttoria tecnica per mancato raggiungimento di 60 punti su 100"*.

4. L'esito del riesame del NDV veniva recepito dalla Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia con il Decreto n. 7873 del 10.06.2021 (doc. 23 – prodotto sub doc. 9 da Regione Lombardia), nel quale si decretava *"di dichiarare non ammissibile, a seguito di istruttoria tecnica svolta secondo le indicazioni disposte dall'Ordinanza n. 336/2021 del 12 maggio 2021 (pubblicata il 13 maggio 2021), la domanda dell'impresa TYG s.r.l. – ID 2338603 - per il mancato raggiungimento di 60 punti su 100 come previsto al punto C.3.c del Bando, come da verbale della seduta del nucleo di valutazione del 7 giugno 2021 di cui all'allegato A, 'Bando Archè 2020 – Misura di Sostegno alle start up lombarde in risposta all'emergenza Covid 19 di cui al d.d.u.o. n. 9680 del 7 agosto 2020 - 7 giugno 2021 - 6° verbale della seduta del Nucleo di valutazione' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento"*.

Il decreto, unitamente al 6° verbale del Nucleo di Valutazione, veniva notificato a TYG S.r.l. a mezzo pec in data 10.06.2021 (doc. 25).

5. Avuto notizia dell'esito negativo della nuova valutazione sull'ammissibilità al finanziamento della propria domanda, in data 14.06.2021 TYG S.r.l. inviava formale istanza di accesso agli atti (doc. 26) al fine di ottenere copia del D.D.G. n. 7411 del 1.06. 2021 di ricostituzione del NDV. La Regione forniva riscontro con pec del 17.06.2021 (doc. 27), allegando il documento richiesto (doc. 24).

6. È opportuno ricordare che la Regione era stata già in precedente destinataria di un'istanza di accesso agli atti da parte di TYG S.r.l. (doc. 5), avente per oggetto, tra gli altri, le *“schede progetto di almeno n. 10 progetti che hanno ottenuto il punteggio minimo di 60 (o, se non esistenti in pari numero, superiore) e documentazione relativa all'istruttoria tecnica svolta sui relativi progetti”*; e che, a fronte dell'illegittimo diniego opposto dall'amministrazione, Codesto Ill.mo T.A.R. Milano, con l'ordinanza n. 1078 del 29.04.2021, aveva ordinato *“all'amministrazione resistente di esibire e consentire alla ricorrente di estrarre copia delle schede di progetto di almeno n. 10 progetti che hanno ottenuto il punteggio minimo di 60 (o, se non esistenti in pari numero, superiore) e della documentazione relativa all'istruttoria tecnica svolta sui relativi progetti, entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza”*.

Nonostante il decorso del termine assegnato, la Regione non ha ad oggi adempiuto completamente a quanto disposto dal T.A.R., essendosi limitata ad inviare in data 20.05.2021, a mezzo pec (doc. 28), copia delle schede di valutazione di 10 domande aventi conseguito il punteggio minimo di 60/100 (doc. 29), ma non anche copia delle relative schede progetto.

Vista l'evoluzione della vicenda, la ricorrente non ritiene necessario insistere per la consegna di copia delle predette schede progetto; non si può tuttavia fare a meno di evidenziare il contegno tenuto dalla Regione, assolutamente non collaborativo e irrispettoso delle statuizioni di Codesto Ill.mo T.A.R., le quali – come verificatosi, in riferimento ai provvedimenti qui impugnati, anche nel caso dell'ordinanza cautelare n. 470/2021, – sono state solo apparentemente recepite dalla Regione, tramite atti dal contenuto distorsivo e/o parziale ed evidentemente preordinati a una deliberata elusione degli ordini giudiziari.

7. In ogni caso, preso atto dell'esito negativo del riesame e vista la documentazione fornita, TYG S.r.l. si avvedeva del fatto che le prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare n. 470/2021 di Codesto Ill.mo T.A.R. Milano erano state radicalmente disattese dalla Regione. La nuova valutazione svolta dal NDV e recepita dalla Regione, infatti, non supera affatto le criticità rilevate dal TAR

nell'ordinanza, le quali anzi permeano profondamente detta nuova valutazione, che per larghi tratti si limita a riproporre il medesimo contenuto della valutazione precedente già censurata in sede cautelare; anche la nuova valutazione, al pari della precedente, risulta dunque – come meglio si vedrà nel prosieguo – fortemente viziata e illegittima, con conseguente illegittimità anche del decreto n. 7411 del 1.06.2021, che tale valutazione recepisce.

Pertanto, in ragione della manifesta illegittimità dell'operato dell'Amministrazione regionale, si rende necessario procedere alla formulazione dei presenti motivi aggiunti, al fine di impugnare gli atti e documenti epigrafati.

\*\*\*

## **MOTIVI DI DIRITTO**

### **PREMESSA**

Innanzitutto, devono ritenersi qui interamente richiamati tutti i motivi di fatto e di diritto esposti dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti del 2.04.2021.

Il Bando Archè 2020, come già largamente illustrato, deve infatti ritenersi *ab origine* viziato dalla profonda genericità dei criteri di valutazione, i quali risultano astratti e indeterminati, ponendosi in contrasto con le previsioni di cui all'art. 12 della L. 241/1990, secondo cui *“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*; e con l'art. 5, co. 2, secondo capoverso, del D.Lgs. 123/1998, richiamato in autovincolo dal Bando, secondo cui *“la selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati”*. Genericità, peraltro, rilevata pure da Codesto Ill.mo T.A.R. Milano con l'ordinanza cautelare n. 470/2021, ove affermava che *“l'insufficienza motivazionale non è superabile rinviando ai criteri di valutazione previsti dal bando, poiché questi ultimi sono connotati da evidente genericità”*. Sicché l'intera procedura deve ritenersi illegittima sin dal suo momento fondativo. In ogni caso, anche qualora la genericità (indubbia) dei criteri stabiliti dal Bando non fosse ritenuta sufficiente a giustificare la caducazione dell'intera procedura, tale indiscussa circostanza avrebbe dovuto quantomeno imporre un particolare rigore al soggetto incaricato di svolgere in concreto la valutazione sui singoli pro-

getti e, dunque, di dare pratica applicazione ai criteri definiti dal bando. Il soggetto incaricato – nel caso di specie, il Responsabile del procedimento coadiuvato dal Nucleo di Valutazione – avrebbe dunque dovuto declinare i predetti criteri in modo da garantire oggettività e linearità nelle valutazioni dei diversi progetti, senza però spingersi sino ad integrare le previsioni del Bando con parametri ulteriori e aggiuntivi, configuranti un'integrazione postuma e perciò illegittima.

Così non era avvenuto nella valutazione originale del progetto di TYG, che aveva condotto alla non ammissione dell'odierna ricorrente, censurata dall'ordinanza cautelare n. 470/2021 del T.A.R. Milano. Come rilevato dalla predetta ordinanza, la valutazione della domanda di TYG non risultava infatti né idonea a garantire un'oggettiva applicazione dei criteri, in quanto *“la motivazione sottesa ai punteggi assegnati alla ricorrente risulta lacunosa e affidata a formule tautologiche, che non consentono di percepire le ragioni del punteggio assegnato, fermo restando che sono evidenziati profili di contraddittorietà tra la valutazione formulata e il punteggio assegnato”*, né rispettosa del divieto di integrazioni postume, dato che *“la nota di lavorazione prodotta in giudizio dall'amministrazione, ma non esibita alla parte ricorrente in sede di accesso, non è sottoscritta, né datata, sicché non vi sono elementi per ricondurla ragionevolmente alla valutazione espressa dall'amministrazione durante la procedura”* e che *“del resto, proprio i criteri di valutazione sono stati illegittimamente integrati dai chiarimenti resi dalla stazione appaltante”*.

L'amministrazione, a cui veniva ordinato di riesaminare la fattispecie *“secondo i tempi e i modi precisati in motivazione”*, avrebbe dunque dovuto superare tali criticità nella nuova valutazione, il che tuttavia non è avvenuto.

L'esame dei provvedimenti assunti da Regione Lombardia in asserita esecuzione di quanto prescritto dall'ordinanza cautelare resa da Codesto Ecc.mo TAR disvela infatti ulteriori, radicali vizi dell'operato dell'Amministrazione, *in primis* in ragione della clamorosa elusione, ove non diretta violazione, di quanto richiesto da Codesto Ecc.mo TAR nel provvedimento reso; in secondo luogo a causa degli intrinseci vizi di tali (nuovi) provvedimenti..

\*

**SULL'ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ DEI PROVVEDIMENTI GRAVATI PER ELUSIONE/VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE.**

**I. VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL T.A.R. MILANO N. 470/2021 E DELL'ART. 59 C.P.A. SULLA SOSTANZIALE RIPROPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE ORIGINALE. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA**

**I.1** I numerosi vizi della nuova valutazione, contenuta nel 6° verbale del NDV del 7.06.2021 (doc. 22), saranno approfonditi dettagliatamente nei successivi motivi di diritto. Deve però sin d'ora sottolinearsi come sia *ictu oculi* evidente la totale non aderenza di tale nuova valutazione alle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare n. 470/2021 di Codesto Ill.mo T.A.R.; ciò che integra un'evidente inottemperanza al provvedimento (sia pure solo interinale) del giudice.

Il “nuovo” giudizio espresso dal NDV sul progetto della ricorrente, come accennato, costituisce infatti per larghi tratti una mera riproposizione della scheda di valutazione prodotta in giudizio dalla Regione (doc. 6 Regione Lombardia), sia per quanto riguarda i singoli punteggi (identici a quelli assegnati in origine, con la sola eccezione del punteggio relativo al criterio C.4, ribassato da 4/5 a 3/5), sia per quanto riguarda le motivazioni ivi espresse, che in molti casi ricalcano pedissequamente il contenuto della nota di lavorazione allegata alla scheda, già ritenuto lacunoso, tautologico e contraddittorio da Codesto Ill.mo T.A.R., oltre che frutto di integrazioni postume, illegittime e non ragionevolmente riferibili alla procedura. Inoltre, Regione Lombardia non si è minimamente curata di superare la “*contraddittorietà e carenza motivazionale*” che “*emergono in modo marcato in relazione alle valutazioni espresse rispetto ai criteri C.1 relativo alla “descrizione delle competenze imprenditoriali/professionali/manageriali del team in relazione all’oggetto dell’impresa”, C.4., relativo alla “sostenibilità sociale e ambientale del pro-getto” e D.1 relativo alla “adeguatezza dei tempi e costi rispetto alle attività di progetto”*”; atteso che per nessuno dei criteri specificamente individuati dal TAR come quelli maggiormente sintomatici di un'erronea e comunque immotivata valutazione l'Amministrazione si è curata di rendere un giudizio capace di superare i vizi denunciati e accertati dal TAR.

**I.2** Si consideri in primo luogo l'evidente intento elusivo del nuovo giudizio, rivelato dalla diffusa identità tra le due schede di valutazione (doc. 6 e doc. 10 di Regione Lombardia), per la quale si prendano ad esempio i criteri A e B.1.

Il criterio A, relativo alla “*Chiarezza degli obiettivi e completezza della domanda*”, ha ricevuto in entrambe le valutazioni il punteggio di 2/5, sull'assunto per cui “*la domanda è focalizzata esclusivamente sulla realizzazione di un dimostratore presso il golf club Francia-*

corta” (valutazione originale) e “*describe esclusivamente la realizzazione di un dimostratore, peraltro presso un soggetto terzo (golf club Franciacorta)*” (nuova valutazione).

Il criterio B.1, relativo alla “*Adeguatezza del piano delle attività (fasi, attività, risultati, risorse necessarie)*”, ha ricevuto in entrambe le valutazioni il punteggio di 2/5, sull’assunto per cui esso risulta “*insufficiente (2/5) perché il piano di attività è limitato alla realizzazione del progetto pilota, non emergono elementi sufficienti di raccordo con il piano di crescita dell’impresa (le azioni riguardano lo sviluppo dell’applicazione, l’installazione di attrezzature nel campo pratica, la realizzazione dei test, il debug e la finalizzazione dell’applicazione software)*” (valutazione originale) e “*insufficiente in quanto focalizzato esclusivamente sull’ottenimento del risultato parziale finalizzato al dimostratore presso il golf club Franciacorta (le azioni riguardano lo sviluppo dell’applicazione, l’installazione di attrezzature nel campo pratica, la realizzazione dei test, il debug e la finalizzazione dell’applicazione software)*” (nuova valutazione); è in questo caso evidente la mera attività di “copia-incolla”, senza nemmeno lo sforzo di parafrasi.

A ciò si aggiunga, come già accennato, che i punteggi per tutti i criteri sono identici tra le due valutazioni, all’infuori del singolo criterio C.4, ribassato da 4/5 a 3/5, su cui si avrà modo di tornare in seguito.

**I.3** Ancora, è necessario evidenziare come anche la nuova valutazione abbia utilizzato quale riferimento la “declinazione dei criteri di valutazione” contenuta nella nota di lavorazione prodotta in giudizio dalla Regione (doc. 6 Regione Lombardia); e ciò nonostante, come già visto, a riguardo l’ordinanza n. 470/2021 avesse affermato che “*la nota di lavorazione prodotta in giudizio dall’amministrazione, ma non esibita alla parte ricorrente in sede di accesso, non è sottoscritta, né datata, sicché non vi sono elementi per ricondurla ragionevolmente alla valutazione espressa dall’amministrazione durante la procedura*”.

Esemplificativo è il caso del criterio C.3, relativamente al quale in entrambe le valutazioni viene assegnato il punteggio di 3/5, sull’assunto per cui “*il richiedente dichiara di non contribuire alle spese con liquidità propria*” (valutazione originale) / “*il richiedente non apporta liquidità propria*” (nuova valutazione). Il criterio dell’apporto di liquidità propria, di cui si è pure già evidenziata l’illegittimità nel ricorso per motivi aggiunti del 2.04.2021, non risulta affatto previsto dal Bando Archè 2020; esso è stato oggetto di un’integrazione postuma con la predetta nota di valutazione, la quale nel declinare il criterio C.3 stabiliva (doc. 6 Regione Lombardia, pag. 4) la seguente scala di punteggio: “0 = assenza di documentazione pertanto il progetto non è



*valutabile sotto il profilo della sostenibilità finanziaria; 1 = presenza di documentazione gravemente lacunosa / contraddittoria, non è possibile formulare una valutazione compiuta; 2 sostenibilità finanziaria documentata in modo insufficiente; 3 = documentazione adeguata per valutare positivamente la sostenibilità finanziaria. La liquidità propria è uguale o inferiore al 10% del valore complessivo del progetto presentato; 4 = documentazione adeguata per valutare positivamente la sostenibilità finanziaria. La liquidità propria è compresa fra il 10 e il 30%; 5 = documentazione adeguata per valutare positivamente la sostenibilità finanziaria. La liquidità propria è superiore al 30%”.*

Lo stesso può dirsi con riferimento al criterio C.4 (sostenibilità sociale e ambientale del progetto, su cui si tornerà in seguito), valutato – ancora una volta erroneamente - sulla base del “numero di obiettivi ONU considerati”, e più in generale alla pressoché totalità dei criteri, in quanto tutti valutati esclusivamente sulla base della declinazione fornita con la censurata nota di lavorazione.

Il giudizio relativo al criterio D.1, inoltre, ripropone quale elemento di “demerito” del progetto di TYG – come già faceva la valutazione originale – l’errata categorizzazione delle voci di spesa relative allo “sviluppo e ottimizzazione software” nella categoria “acquisto software e licenze” invece che nella categoria “consulenza”. Si tratta di un’esigenza di categorizzazione che, tuttavia, non trovava origine nel Bando Archè 2020, bensì nel punto 7 delle FAQ elaborate successivamente dalla Regione (doc. 4 Regione Lombardia), con riferimento alle quali l’ordinanza cautelare n. 470/2021 ha affermato che *“i criteri di valutazione sono stati illegittimamente integrati dai chiarimenti resi dalla stazione appaltante, neppure pubblicati nelle forme utilizzate per il bando”*.

**E ciò nonostante tanto per il punto C.4 quanto per il punto D.1 lo stesso TAR avesse espressamente stigmatizzato *“la contraddittorietà e la carenza motivazionale”* delle valutazioni espresse in relazione a tali criteri.**

Il che, complessivamente, rende quanto più manifesto l’intento elusivo della Regione, la quale nella nuova valutazione ha – come già visto – riproposto pressoché interamente la valutazione precedente, limitandosi ad alcune modifiche terminologiche volte, come si vedrà nel punto successivo, a rendere meno apparente la sostanziale identità col giudizio precedente e la già accertata contraddittorietà interna.

**I.4** Ancor più emblematico di tale intento elusivo è il giudizio del NDV sul criterio C.1, relativo alla *“descrizione delle competenze imprenditoriali/professionali/manageriali del team in relazione all’oggetto dell’impresa”*.

Ebbene, sia nella valutazione originale, sia nella nuova valutazione veniva assegnato a tale criterio il punteggio di 4/5. Nella nota di lavorazione della valutazione originale tale punteggio veniva motivato affermando che *“sono state fornite informazioni dettagliate e pertinenti”*; il che tuttavia, come espressamente riconosciuto dall’ordinanza cautelare n. 470/2021, contrastava con la declinazione dei criteri adottata, secondo cui a descrizioni “dettagliate” dovrebbe corrispondere il punteggio di 5/5, mentre il punteggio di 4/5 corrisponde a descrizioni solo “adeguate” (criteri, peraltro, viziati da evidente genericità e inevitabilmente forieri di decisioni arbitrarie) – da cui la *“contraddittorietà e carenza motivazionale”* già censurata dal TAR (in uno con i richiamati criteri C.4 e D.1).

Ebbene, nella nuova valutazione il NDV, senza argomentare in alcun modo sulla differenza tra descrizioni “adeguate” e “dettagliate” (come sarebbe stato necessario, alla luce dell’ordinanza del TAR), si limitava, come anticipato, a *cambiare* la propria scelta terminologica: improvvisamente, la descrizione delle competenze non era più dettagliata ma solo adeguata, il che “giustificava” la conferma del punteggio di 4/5; ma lo faceva ex post e senza alcuno sforzo motivazionale.

Un simile contegno, che pervade l’intera nuova valutazione del NDV (non a caso, con esito identico a quella precedente per 7 criteri su 8), non può di certo risultare rispettoso dell’ordine di riesame impartito da Codesto Ill.mo T.A.R.; né può sostenersi che lo stesso sia giustificabile alla luce di una pretesa discrezionalità che informerebbe questo tipo di valutazioni.

Quel che è certo, infatti, è che a fronte dell’espressa censura svolta dal T.A.R. in ordine alla contraddittorietà e carenza motivazionale dell’attribuzione del punteggio di 4/5 invece di 5/5 per il criterio C.1, Regione non abbia affatto provveduto ad una nuova valutazione motivata e intrinsecamente logica, ma si sia limitata ad un – evidentemente inaccettabile – *maquillage* linguistico, al solo evidente, sviato, fine di confermare il giudizio di inammissibilità del progetto qui gravato.

L’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione non potrebbe essere più grave.

\*\*\*

## **SULL’ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI GRAVATI PER VIZI PROPRI**

**Quanto al verbale del Nucleo di Valutazione del 7.06.2021 e alla nuova valutazione della domanda di TYG S.r.l ivi contenuta**

**II. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ERRONEITÀ MANIFESTA E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA DELL'ESCLUSIONE DISPOSTA NEI CONFRONTI DELLA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA E ARBITRARIETÀ DELLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DELLA RICORRENTE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETÀ TRA LA NUOVA VALUTAZIONE E LE FINALITÀ DEL BANDO ARCHÈ 2020. CONTRADDITTORIETÀ INTERNA RISPETTO ALLA DECLINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.**

**II.1** La nuova valutazione contenuta nel 6° verbale del NDV del 7.06.2021 (doc. 22), in aggiunta a tutto quanto già illustrato, deve ritenersi *in ogni caso* illegittima poiché le motivazioni fornite denotano un evidente travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, oltre a dimostrare come la valutazione sia avvenuta sulla base della sola scheda tecnica della domanda di TYG e non, invece, sull'intera documentazione di progetto, con gravissimo difetto di istruttoria.

A questo si aggiunga l'evidente sviamento che vizia l'intera procedura, per avere Regione Lombardia, come già anticipato al punto che precede, esercitato il proprio potere con l'evidente intento non già di svolgere un riesame rispettoso della legge e delle indicazioni dettate da Codesto Ill.mo TAR; quanto piuttosto di confermare - quasi, verrebbe da dire, ad ogni costo - la già disposta esclusione dell'odierna ricorrente.

**II.2** Al pari della valutazione precedente (doc. 6 Regione Lombardia), la nuova valutazione assegna ai criteri A e B.1 il punteggio di 2/5 sull'assunto (errato) per cui il progetto riguarderebbe esclusivamente la realizzazione di un dimostratore presso il golf club Franciacorta.

Come già evidenziato nel punto II del ricorso per motivi aggiunti del 2.04.2021, a cui si rimanda, il progetto di TYG, come descritto nella domanda di partecipazione al Bando Arché 2020, non riguarda affatto una mera installazione pilota né, tantomeno, l'esclusiva installazione di un dimostratore presso un soggetto terzo. Tale progetto comprende varie fasi di crescita, che vanno dall'ottimizzazione del software, già sviluppato e funzionante, all'organizzazione di eventi promozionali e alla ricerca di nuovi mercati, tra i quali quello dei dispositivi mobili con sistema

operativo iOS, con importanti risvolti in tema di co-innovazione (cfr. scheda tecnica, doc. 10, pag. 2, nn. 2 e 4).

In ogni caso, il bando Arché, come chiarito all'art. A.1 (doc. 1, pag. 47), era espressamente finalizzato a far *“sviluppare la propria attività e il proprio percorso di crescita ... a rinforzare e consolidare la propria posizione operativa e di mercato ... con vantaggi in termini di competitività e di co-innovazione per tutto il sistema imprenditoriale lombardo”*. Il decreto n. 9860/2020 di approvazione del Bando, inoltre, richiamava nelle premesse (doc. 1, pag. 1) il risultato atteso Econ.1401.44 del Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, ossia *“la promozione di politiche a favore della creazione di impresa e la valorizzazione di casi emblematici di start-up lombarde”*. Il bando, pertanto, non esclude affatto la concessione di finanziamenti per “progetti pilota” e “dimostratori”, il che rende evidente l'assoluta illegittimità dei punteggi e delle motivazioni relative ai predetti criteri A e B.1, le quali configurano sia un travisamento di fatto – in quanto, come visto, il progetto di TYG non consiste in un mero dimostratore o installazione pilota –, sia un travisamento di diritto – in quanto, in ogni caso, alla luce delle previsioni del bando l'asserita natura di progetto pilota non potrebbe affatto giustificare una valutazione insufficiente.

**II.3** Il criterio B.2, relativo alla *“adeguatezza del piano di consolidamento dell'impresa e della sua struttura produttiva rispetto al relativo mercato di riferimento”*, assegna alla domanda di TYG un punteggio di 3/5 in quanto *“nella scheda tecnica non vengono fornite informazioni economiche che possano consentire di comprendere le potenzialità di business per il richiedente”*. La documentazione di progetto richiesta per la partecipazione al bando e correttamente prodotta da TYG non si limitava però alla scheda tecnica, essendo richiesta dal bando (doc. 1, pag. 69) la produzione di n. 8 allegati alla domanda di partecipazione, tra i quali in particolare l'allegato 6 “Business Plan e dichiarazione di sostenibilità”. La valutazione delle “potenzialità di business”, che il NDV svolgeva sulla base della sola scheda tecnica, non poteva al contrario prescindere dall'analisi del business plan allegato da TYG (doc. 15). Proprio nel business plan, infatti, erano contenute quelle dettagliate “informazioni economiche” necessarie a valutare le potenzialità di business del progetto (doc. 15, pag. 14), la cui assenza “nella scheda tecnica” è invece indicata dal NDV come motivazione di un punteggio non oltre la mera sufficienza. Il che, oltre ad evidenziare il travisamento di fatto sotteso alla valutazione anche sotto questo profilo, fa emergere il gravissimo

difetto di istruttoria in cui è incorso il NDV per non aver considerato l'intera documentazione di progetto prodotta, alla luce della quale il progetto di TYG avrebbe ben potuto conseguire il punteggio di 5/5 per un'esposizione "chiara e dettagliata" o quantomeno di 4/5 per un'esposizione "adeguata alla complessità del progetto".

**II.4** Quanto al criterio C.2, relativo alla *"capacità di produrre innovazione di processo e di prodotto anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali"*, anche in esso il progetto di TYG viene erroneamente ricondotto a un mero "dimostratore", comunque ritenuto meritevole di un punteggio di 4/5. È allora evidente come un progetto ben più vasto, come è quello realmente descritto da TYG, in relazione al quale sono depositate due domande di brevetto e che prevede l'estensione anche a un'ulteriore e vastissima fascia di dispositivi quali sono i dispositivi mobili iOS (elemento completamente ignorato dal NDV), se considerato nella sua interezza sicuramente avrebbe meritato il punteggio superiore di 5/5.

**II.5** Le valutazioni sui criteri C.3 e D sono entrambe viziate sia sotto il profilo dell'integrazione postuma dei criteri, sul quale già si è accennato e su cui meglio si approfondirà in seguito, sia sotto il profilo del travisamento dei presupposti di fatto.

Per quanto riguarda il criterio C.3, ribadita l'illegittimità di una valutazione fondata sulla presenza di liquidità propria che pure confligge con le finalità del bando Archè (se l'obiettivo è generare innovazione, a nulla importa che essa sia finanziata con fondi propri o bancari, dovendosi anzi generalmente ritenere più solidi i finanziamenti provenienti da istituti certificati), deve qui sottolinearsi la radicale erroneità di quanto affermato in merito al fatto che *"il mutuo concesso dalla banca non copre la totalità delle spese (il contributo, erogato a rendicontazione dopo che le spese siano state sostenute e quietanzate, non copre la totalità dell'investimento)"*.

L'affermazione del NDV si fonda su quanto riportato da TYG nella "verifica pianificazione finanziaria" di cui all'appendice 1 della scheda tecnica (doc. 10, pag. 6). Ciò che il NDV non considera – dimostrando così nuovamente di non conoscere affatto il disposto del bando Archè – è che i relativi dati sono stati prodotti da TYG secondo il modello fornito dal bando (doc. 1, pag. 28) e risultano pienamente coerenti rispetto alle previsioni ivi contenute. È lo stesso bando, infatti, a fornire quale esempio e modello una ripartizione dei costi che consideri il contributo di Regione Lombardia come principale fonte di finanziamento del progetto.

Non si comprende allora come il NDV possa contestare a TYG di aver fatto quanto espressamente previsto dal bando, ossia di aver considerato il contributo regionale come fonte di finanziamento a tutti gli effetti e di aver chiesto (e ottenuto) un mutuo per la sola parte non coperta dal contributo. La valutazione del NDV, in riferimento al criterio C.3, deve dunque essere ritenuta illogica e illegittima, in quanto in evidente contrasto con le previsioni del Bando Archè.

**II.6** Parimenti, la valutazione sul criterio D, oltre a essere interamente riferita a criteri illegittimi in quanto integrati posteriormente, mostra un vastissimo travisamento di fatto, indice della scarsa competenza in materia tecnica dei componenti del NDV.

Secondo il NDV, infatti, sarebbero presenti *“numerosa spese riferite non ad investimenti bensì a ‘semilavorati’, ‘componenti’ e ‘materiali di consumo’, necessari alla realizzazione di una installazione presso un cliente, non configurabili quindi come ‘investimenti’ oppure a macchinari di produzione non pienamente coerenti con l’oggetto sociale dell’impresa: -Antenne di ricezione e reader (39.000€), da posizionare presso il campo pratica; macchina per la produzione di palle da golf (10.000€) in cui integrare dei tag per la successiva rilevazione della traiettoria; Attività di sviluppo e ottimizzazione del software proprietario dell’azione per importi molto superiori al massimo ammissibile (55.000€, erroneamente imputati alla voce ‘Acquisto di software, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla proprietà intellettuale’ per l’intero importo, invece che alla voce ‘consulenza’, ove compatibile, nei limiti previsti dal bando)”*.

Per quanto riguarda le antenne di ricezione e reader, non si tratta evidentemente né di semilavorati, né di componenti, né di materiali di consumo, né tantomeno esse sono destinate esclusivamente all’installazione presso un cliente. Si tratta infatti di beni la cui proprietà rimarrebbe esclusivamente in capo a TYG e che risulterebbero fondamentali per svolgere le sperimentazioni necessarie all’ottimizzazione e perfezionamento del sistema di tracciamento sviluppato dalla ricorrente; le stesse, inoltre, non sono affatto destinate all’installazione permanente presso il Club Franciacorta, essendo al contrario destinate ad essere trasportate presso le varie strutture golfistiche interessate in futuro, al fine di consentirne la promozione e commercializzazione con eventi mirati ad aumentare la conoscenza del sistema ed aiutare la penetrazione del mercato. Si tratta dunque, alla luce di ciò, di investimenti a tutti gli effetti, peraltro fondamentali e imprescindibili al fine di consentire l’utilizzazione economica del progetto di TYG.

Per quanto attiene invece la presunta “macchina per la produzione di palle da golf (10.000€)”, un simile macchinario non risulta affatto indicata tra le spese stimate nel progetto di TYG. Ciò a cui il NDV si riferisce, probabilmente, è lo “*Stampo per produzione palle*” (doc. 10, pagg. 3 e 7), dimostrando tuttavia la propria assoluta incompetenza tecnica (e contabile). Lo stampo costituisce infatti, pacificamente, un investimento, essendo necessario alla produzione di palle che abbiano incorporato chip di tracciamento, senza il quale il progetto di TYG non potrebbe trovare applicazione. Trattandosi di una tecnologia completamente nuova, ad oggi nessuno dei produttori di palle da golf operanti sul mercato risulta in grado di produrre palle aventi le specifiche necessarie; sicché anche la realizzazione di uno stampo da parte di TYG risulta un investimento fondamentale al fine della realizzazione del progetto della ricorrente.

Quanto alla “erronea imputazione” dell’attività di sviluppo e ottimizzazione software, si rimanda a quanto già esposto al punto I.3 del ricorso, nonché al ricorso per motivi aggiunti del 2.04.2021 e all’ordinanza cautelare n. 470/2021, che già ha riconosciuto l’illegittimità di tale criterio, introdotto illegittimamente dalle FAQ di Regione Lombardia. L’erronea imputazione, in ogni caso, avrebbe al più dovuto condurre all’attribuzione del punteggio di 3/5, ossia (secondo la censurata declinazione dei criteri contenuta nella nota di lavorazione prodotta sub doc. 6 dalla Regione e illegittimamente utilizzata dal NDV anche nella nuova valutazione) “*esposizione sufficiente anche in presenza di alcune lacune o discrepanze interne, risolvibili con una lettura complessiva del progetto*”, e non di 2/5, ossia “*informazioni insufficienti o parziali (incoerenze interne non conciliabili, es. cronoprogramma non coerente con attività descritte altrove oppure attività necessarie non coperte dal cronoprogramma)*”, anche considerato che l’erronea categorizzazione di alcune voci di spesa non rappresenta né un’insufficienza o parzialità di informazioni, né un’incoerenza interna, essendo peraltro ontologicamente differente dagli esempi forniti con riguardo al punteggio di 2/5 inerenti il cronoprogramma.

**II.7** Infine, il criterio C.4 rappresenta il culmine dell’illegittimo operato del NDV. Tale criterio, nella valutazione originale (doc. 6 Regione Lombardia), veniva “*giudicata buona (4/5) perché il richiedente individua due obiettivi di sviluppo sostenibile (3, salute e benessere e 9, industria, innovazione e infrastrutture) a cui il progetto contribuisce*”. Valutazione che, tuttavia, risultava errata poiché l’individuazione di due obiettivi di sviluppo sostenibile avrebbe dovuto ricevere il punteggio di 5/5 (a cui, nella declinazione

dei criteri, corrisponde la situazione in cui *“dalla lettura del progetto si evince come l'impresa abbia considerato più di un obiettivo ONU di sviluppo sostenibile nella strategia di crescita”*).

Ebbene, invece di rettificare l'errore contenuto nella valutazione originale, pure rilevato da Codesto Ill.mo TAR con l'ordinanza cautelare n. 470/2021 che ne ha rilevato l'intrinseca *“contraddittorietà e carenza motivazionale”*, il NDV al contrario riformava in pejus la valutazione, assegnando il punteggio di 3/5 (!).

Secondo il NDV, ciò è dovuto al fatto che *“non si evincono elementi in relazione alla sostenibilità ambientale dell'innovazione. Rispetto agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 citati dal progetto, si rileva che i contenuti degli obiettivi 3 e 9 come declinati dall'Agenda, non sono riferibili alle attività del progetto. In particolare, lo sport non è nella declinazione degli obiettivi specifici, ma è oggetto di un richiamo generale nelle premesse dell'Agenda (il punto 37 recita ‘Anche lo sport è un attore importante per lo sviluppo sostenibile. Riconosciamo il crescente contributo dello sport per la realizzazione dello sviluppo e della pace attraverso la promozione di tolleranza e rispetto e attraverso i contributi per l'emancipazione delle donne e dei giovani, degli individui e delle comunità. Così come per gli obiettivi in materia di inclusione sociale, educazione e sanità’)*).

Innanzitutto, il NDV non giustifica affatto la propria conclusione in relazione all'obiettivo 9, *“Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile”*. Nella declinazione di tale obiettivo, al punto 9.5, l'Agenda ONU 2030 (doc. 30, pag. 20) prevede di *“aumentare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche del settore industriale in tutti gli stati – in particolare in quelli in via di sviluppo – nonché incoraggiare le innovazioni e incrementare considerevolmente, entro il 2030, il numero di impiegati per ogni milione di persone, nel settore della ricerca e dello sviluppo e la spesa per la ricerca – sia pubblica che privata – e per lo sviluppo”*. È assolutamente evidente il contributo del progetto di TYG allo sviluppo tecnologico del settore industriale golfistico, anche in termini di co-innovazione, viste anche le aziende partner – produttori di antenne e produttori di palle da golf – indicate da TYG nel proprio business plan (doc. 15, pag. 10), completamente ignorato dal NDV nella propria valutazione. Il progetto di TYG, in relazione al quale sono stati depositati due brevetti industriali, ha una fortissima portata innovativa e risulta a tutti gli effetti ascrivibile al settore della ricerca e sviluppo in ambito privato. Sicché è evidente la sua piena corrispondenza all'obiettivo 9 dell'Agenda ONU 2030, a dimostrazione della completa erroneità del giudizio del NDV.



Per quanto riguarda invece l'obiettivo 3, la contraddittorietà delle considerazioni del NDV è evidente già alla semplice lettura della motivazione fornita. È proprio lo stesso NDV a riconoscere che il punto 37 dell'Agenda richiama lo sport come attore importante per lo sviluppo sostenibile, con un crescente contributo per la realizzazione degli *“obiettivi in materia di inclusione sociale, educazione e sanità”*. Tale punto non è contenuto in semplici premesse, bensì nel corpo principale della Dichiarazione dell'Agenda ONU 2030, a cui gli obiettivi danno conseguente applicazione.

Deve inoltre rilevarsi che, in ogni caso, il Bando Archè (doc. 1, pag. 24) al punto 11 relativo alla sostenibilità sociale e ambientale chiedeva ai candidati di *“Descrivere se e come il progetto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della strategia regionale di sviluppo sostenibile (<https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/lombardia-ricerca/strategia-sviluppo-sostenibile>)”*. Sicché la valutazione del NDV non avrebbe dovuto essere svolta solo sulla base dell'Agenda ONU 2030, che nella declinazione specifica dei propri obiettivi guarda soprattutto ai Paesi in via di sviluppo – soprattutto con riguardo all'obiettivo 3, salute e benessere (doc. 30, pag. 16) –, bensì avendo riguardo alla strategia di sviluppo regionale e alla declinazione dei criteri con riguardo alla dimensione sociale della Lombardia, Regione produttiva di un Paese avanzato. Declinazione regionale che, infatti, sottolinea ulteriormente l'importanza dello sport per la salute dei cittadini: la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (doc. 31, approvata nella sua versione più recente solo in data successiva alla pubblicazione del bando Archè ma frutto di un percorso pubblico iniziato già da tempo) stabilisce al punto 1.3.1 relativo a Salute e Benessere che *“Il primo obiettivo strategico per tutelare la salute dei cittadini è quello di favorire ogni misura e incentivo alla prevenzione, per promuovere stili di vita salutari, ridurre i fattori di rischio comportamentali nelle diverse fasi di vita, controllare le malattie e incentivare i programmi di profilassi vaccinale. Imprescindibile è la valorizzazione dello sport e di uno stile di vita attivo come fattore chiave nella prevenzione di patologie e patologie cardiovascolari e come strumento di contrasto all'obesità e all'obesità infantile, senza dimenticare i benefici nel benessere psico-fisico della persona”*. Diventa allora evidente che il progetto di TYG, volto ad incentivare lo sviluppo e la diffusione dello sport (in particolare, quello golfistico) risulta pienamente in linea con l'obiettivo 3 dell'Agenda ONU 2030 come declinato da Regione Lombardia ai sensi del punto 11 del Bando Archè 2020. La valutazione del

NDV, oltre che errata, risulta dunque contraria alle previsioni vincolanti del Bando e perciò ulteriormente illegittima.

Il progetto di TYG, avendo considerato due obiettivi di sviluppo sostenibile nel proprio progetto, avrebbe dovuto ricevere, secondo la declinazione dei criteri usata dal NDV, il punteggio massimo di 5/5 per aver *“considerato più di un obiettivo ONU di sviluppo sostenibile nella sua strategia di crescita”*.

\*

**III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, CO. 2 DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 123; DEGLI ARTT. 1, 3, 6 E 12 DELLA L. N. 241/1990; DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E INCONGRUITÀ MANIFESTA. GENERICITÀ E INDETERMINATEZZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE E CONSEGUENTE ARBITRARIETÀ DELLA VALUTAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE. NULLITÀ DELL'ATTO ENDOPROCEDIMENTALE PER DIFETTO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI (SOTTOSCRIZIONE E DATA).**

**III.1** Come anticipato in premessa, la nuova valutazione prodotta dal NDV risulta gravemente viziata, oltre che per l'arbitrarietà del giudizio ivi dedotto, per aver nuovamente utilizzato la declinazione dei criteri contenuti nella nota di lavorazione prodotta in giudizio da Regione Lombardia (doc. 6 Regione); e ciò sia perché la nota di lavorazione non era né datata né sottoscritta, sia per la natura stessa di tale declinazione, affidata a formule tautologiche e dal contenuto illegittimamente integrativo (a posteriori) dei criteri stabiliti dal bando – profili, entrambi, accolti dall'ordinanza cautelare n. 470/2021 di Codesto Ill.mo TAR.

**III.2** A riprova di ciò, nel punto I.3 di questo ricorso sono già stati illustrati elementi che consentono di comprendere come la valutazione sia stata indubbiamente svolta sulla base dei criteri contenuti nella nota di lavorazione, tra cui in particolare il criterio C.3 sulla sostenibilità finanziaria, il criterio C.4 sulla sostenibilità sociale e ambientale e il criterio D.1 sull'adeguatezza dei tempi e dei costi rispetto alle attività di progetto. La valutazione, dunque, avveniva nuovamente sulla base di criteri declinati per mezzo di un atto illegittimo quale la nota di lavorazione prodotta in giudizio dalla Regione.

**III.3** Né si potrebbe sostenere che il NDV, nell'esercizio delle proprie facoltà, abbia adottato una nuova declinazione dei criteri "casualmente" identica – o comunque largamente sovrapponibile – a quella illegittimamente fornita dalla Regione con la nota di valutazione. Una qualsiasi nuova declinazione dei criteri, realizzata in sede di nuova valutazione e quindi successivamente allo svolgimento dell'analisi sui progetti precedenti, costituirebbe evidentemente un'integrazione postuma e determinerebbe un'assoluta disparità di trattamento, in quanto la valutazione sugli altri progetti risulterebbe compiuta su una declinazione dei criteri necessariamente differente da quella eventualmente elaborata dal NDV per il nuovo giudizio sul progetto di TYG.

**III.4** Ricondata così la valutazione alla declinazione dei criteri contenuta nella nota di valutazione già censurata, si rimanda per l'analisi dei singoli elementi di illegittimità di tale declinazione (nonché della nota stessa) ai punti dal II al IV del ricorso per motivi aggiunti del 2.04.2021, nonché a quanto affermato dall'ordinanza 470/2021 sulla natura lacunosa e tautologica di detti criteri.

È qui sufficiente ribadire che l'utilizzo di criteri illegittimi, peraltro applicati in modo contraddittorio come visto al punto II del presente ricorso, determina a sua volta l'illegittimità della nuova valutazione svolta dal NDV.

\*

**IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, CO. 2 DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 123; DEGLI ARTT. 1, 3 E 12 DELLA L. N. 241/1990; DELL'ART. 97 COST.; DEGLI ART C.3.B E C.3.C DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E INCONGRUITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. GENERICITÀ E INDETERMINATEZZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE E CONSEGUENTE ARBITRARIETÀ DELLA VALUTAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE RISERVATE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, PER INCOMPETENZA DEL SOGGETTO ISTRUTTORE E, COMUNQUE, PER INVALIDITÀ DERIVATA. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO. ILLEGITTIMITÀ DEL GIUDIZIO SUGLI ALTRI PROGETTI. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO DI POTERE.**

**IV.1** Come illustrato in narrativa, adempiendo (parzialmente) all'ordine di Codesto Ill.mo TAR, la Regione ha fornito alla ricorrente le schede di valutazione di n. 10 progetti aventi conseguito il punteggio minimo di 60/100 (doc. 29).

Ebbene, in calce a tali schede di valutazione, la Regione ha prodotto anche la medesima “Declinazione dei criteri di valutazione” allegata alla nota di lavorazione del progetto di TYG (doc. 6 Regione Lombardia) già ritenuta illegittima dall’ordinanza n. 470/2021, a far intendere evidentemente che tale declinazione fosse stata parimenti utilizzata per la valutazione sugli altri progetti.

Il che, tuttavia, non può che spingere a far ritenere illegittima anche la valutazione sugli altri progetti e dunque l’intera procedura.

**IV.2** Innanzitutto, anche in questo caso la declinazione dei criteri non risulta né datata né sottoscritta. Sicché non si può escludere che la Regione l’abbia allegata alle valutazioni sugli altri progetti solo posteriormente e al fine di “giustificarsi”, ossia di sostenere che non vi fosse stata disparità di trattamento rispetto alla valutazione sul progetto di TYG.

In ogni caso, anche volendo ignorare tale profilo, la valutazione sugli altri progetti risulterebbe effettuata sulla base di criteri declinati in modo lacunoso e tautologico, come riscontrato dall’ordinanza cautelare n. 470/2021. Conseguentemente, stante l’applicazione di criteri illegittimi e difformi rispetto alle previsioni del Bando per l’analisi di tutti i progetti, a risultare viziata è l’intera procedura condotta dalla Regione, che dovrà dunque essere radicalmente annullata.

Peraltro, tutte le schede di valutazione risultano firmate solo dai funzionari istruttori di Finlombarda e non dal NDV o dal Responsabile del Procedimento, a cui il Bando Archè esplicitamente riservava l’istruttoria tecnica sui progetti (si vedano a riguardo i punti VIII e IX del ricorso per motivi aggiunti del 2.04.2021). Sicché, alla luce della nuova valutazione, il progetto di TYG risulterebbe l’unico valutato dal NDV, con evidente disparità di trattamento, mentre tutti gli altri risultano valutati esclusivamente da Finlombarda, in contrasto con le disposizioni del Bando Archè (doc. 1) e con la deliberazione n. XI/3494 del 5.08.2020 della Giunta regionale. Pertanto, si ribadisce, è l’intera procedura a doversi ritenere viziata e illegittima, anche sotto tale ulteriore profilo.

**IV.3** Dall’analisi della valutazione sugli altri progetti, la disparità di trattamento rivolta dalla Regione nei confronti della domanda di TYG risulta evidente anche sotto altro profilo, che denota un uso patologico e distorsivo del potere amministrativo.

Le schede di valutazione degli altri progetti contengono infatti tutte una nota di lavorazione di poche righe, contenente un’analisi sommaria del progetto e non

invece una giustificazione puntuale del punteggio criterio per criterio. E ciò a differenza sia della nota di lavorazione prodotta in giudizio dalla Regione (doc. 6 Regione Lombardia), sia della nuova valutazione del NDV (doc. 22), le quali “sviscerano” punto per punto il progetto di TYG dedicando più pagine alla ricerca di elementi – per la maggior parte pretestuosi – sulla base dei quali escludere dal finanziamento la domanda della ricorrente.

Il che porta a ritenere che: 1) la Regione abbia illegittimamente ed erroneamente (se non addirittura deliberatamente) escluso il progetto di TYG; 2) la nota di lavorazione e la nuova valutazione del NDV rappresentino entrambe il tentativo della Regione di coprire una valutazione errata e superficiale senza dover ammettere le proprie responsabilità; 3) anche le note di lavorazione degli altri progetti possano essere state elaborate solo in seguito all’ordine di esibizione, al fine di mascherare (con tentativo malriuscito) la disparità di trattamento riservata a TYG.

Come premesso, da tutto ciò emerge, oltre alla chiara illegittimità della nuova valutazione del NDV, l’assoluta illiceità dell’operato regionale, che per tramite dei propri organi ha posto in essere ripetute violazioni dei principi generali dell’azione amministrativa, sfociate in manifesti esercizi di arbitrio e in gravi disparità di trattamento con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo dell’eccesso e dello sviamento di potere.

\*\*\*

**Quanto al decreto dirigenziale n. 7873 del 10.06.2021 di approvazione dell’esito della nuova istruttoria svolta dal NDV**

**V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART C.3.C DEL BANDO ARCHÈ; DEGLI ARTT. 1, 3, 6 E 12 DELLA L. 241/1990; DELL’ART. 5, CO. 2 E 5 DEL D.LGS. 123/1998; DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTO DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONevolezza, ARBITRARIETÀ E INCONGRUITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. GENERICITÀ DEI CRITERI E CONSEGUENTE ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTA MANCANZA O COMUNQUE DIFETTO DI MOTIVAZIONE. FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO IN FATTO E IN DIRITTO, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI COMPETENZA DEL SOGGETTO ISTRUTTORE. INVALIDITÀ DERIVATA.**

**V.** Tutti i motivi di diritto sin qui esposti, sia nei presenti motivi aggiunti, sia nel precedente ricorso per motivi aggiunti del 2.04.2021, sia nel ricorso introduttivo,

si traducono in vizi di invalidità derivata del Decreto del Dirigente della Direzione Generale Sviluppo Economico n. 7873 del 10.06.2021 (doc. 23), il quale ha dichiarato non ammissibile *“la domanda dell’impresa TYG s.r.l. – ID 2338603 - per il mancato raggiungimento di 60 punti su 100 come previsto al punto C.3.c del Bando, come da verbale della seduta del nucleo di valutazione del 7 giugno 2021 di cui all’allegato A, ‘Bando Archè 2020 – Misura di Sostegno alle start up lombarde in risposta all’emergenza Covid 19 di cui al d.d.u.o. n. 9680 del 7 agosto 2020 - 7 giugno 2021 - 6° verbale della seduta del Nucleo di valutazione’ parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”*.

Costituiscono presupposti necessari di tale decreto, oltre in particolare al 6° verbale del NDV, tutti gli altri atti impugnati, i quali vengono largamente richiamati nelle premesse del decreto e i cui vizi, pertanto, pure si trasmettono al decreto stesso. Detto provvedimento, in quanto fondato su un’istruttoria gravemente viziata – quando non largamente inesistente – non può dunque che risultare assolutamente illegittimo e deve perciò essere annullato.

\*\*\*

#### **ISTANZA DI ADOZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE EX ART. 59 C.P.A. OVVERO DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI RITENTI NECESSARI**

Con il presente atto la ricorrente chiede che, preso atto della manifesta elusione e/o violazione del disposto di cui all’ordinanza n. 470/2021, Codesto Ill.mo Giudice voglia adottare idonee misure attuative del predetto provvedimento, previa, occorrendo, la sospensione degli ulteriori provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti e, nello specifico, del decreto dirigenziale n. 7873 del 10.06.2021 (doc. 23) con il quale è stato approvato l’esito della nuova istruttoria svolta dal nucleo di valutazione ed è stata dichiarata non ammissibile la domanda di TYG s.r.l.

Il 6° verbale della seduta del nucleo di valutazione del 7.06.2021 (doc. 22) e il Decreto dirigenziale n. 7873 del 10.06.2021 (doc. 23) risultano emanati in completa elusione e/o violazione di quanto disposto dall’ordinanza cautelare richiamata, il cui disposto risulta oggi completamente (o comunque quantomeno parzialmente) disatteso, per le motivazioni esposte nel presente ricorso da intendersi qui interamente richiamate.

Pertanto, si chiede a Codesto Ill.mo TAR di procedere ai sensi dell’art. 59 c.p.a., secondo cui *“qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l’interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo*

*regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese.”*

Nello specifico, si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale di nominare un commissario *ad acta* che si sostituisca alla Regione, inadempiente, nel procedere alla valutazione della domanda della ricorrente con imparzialità, utilizzando i principi e criteri delineati espressamente e con esattezza da Codesto Ill.mo TAR entro i limiti di quanto disposto del Bando Archè.

Si chiede inoltre la conferma delle sospensioni disposte con l’ordinanza cautelare n. 470/2021 e, in aggiunta, l’espressa sospensione del D.d.s. n. 2535 del 25.02.2021 (doc. 5 memoria Regione Lombardia) con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati sul Bando Archè 2020 ed è stato contestualmente assunto il relativo impegno di spesa, a totale esaurimento dello stanziamento economico previsto dalla Regione per il bando; nonché, più in generale, la sospensione dell’intera procedura, che per quanto noto sta ad oggi procedendo.

Quanto al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di ricorso esposti nel presente atto, nel ricorso per motivi aggiunti del 2.04.2021 e nel ricorso introduttivo, dai quali emerge con evidenza, sia con riguardo all’esistenza di una clamorosa arbitrarietà nella nuova valutazione del progetto; sia quanto ai vizi dell’intera procedura.

Quanto al *periculum in mora*, si devono ribadire le ragioni espresse nell’istanza cautelare del ricorso per motivi aggiunti del 2.04.2021, che in ragione del decorso del tempo e dell’atteggiamento elusivo della Regione risultano oggi ancor più fondate e urgenti. L’esigenza cautelare sottesa alla presente domanda è infatti evidentemente manifesta se solo si considera che con il Decreto del 25 febbraio u.s. la Regione ha assunto in via definitiva l’impegno di spesa a favore dei beneficiari individuati dalla graduatoria, fino al completo esaurimento della dotazione finanziaria del Bando Archè 2020, attestando la relativa esigibilità dell’obbligazione e dando altresì atto che Finlombarda S.p.A. erogherà a saldo il contributo ai beneficiari (dietro presentazione della rendicontazione finale di spesa) entro 30 giorni dal provvedimento di autorizzazione all’erogazione delle risorse adottato dal dirigente regionale responsabile del procedimento di rendicontazione – atto di cui non si ha notizia, ma che si ipotizza imminente in mancanza di un intervento giudiziale. Il decreto 2535 del 25.02.2021 non è stato espressamente sospeso da Codesto Ill.mo TAR con l’ordinanza cautelare n. 470/2021, il che dunque non impedisce alla Regione di procedere con l’erogazione dei contributi.

Si può facilmente comprendere come l'effettiva assegnazione dei fondi, che risulta ormai prossima, e il conseguente esaurimento dello stanziamento economico previsto dalla Regione per il bando frustrerebbero in modo sostanziale l'interesse della ricorrente. Anche in caso di esito positivo del presente ricorso, infatti, risulterebbe per TYG impossibile vedersi riconosciuto il diritto a ottenere il finanziamento richiesto.

Ragione che fonda l'istanza cautelare sotto il profilo dell'urgenza del decidere, essendo i tempi di definizione del merito, all'evidenza, incompatibili con le esigenze della ricorrente, come rappresentate, anche in considerazione della necessità, per la società ricorrente, di poter contare, in tempi definiti, sulle risorse necessarie per la realizzazione delle attività progettate.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

### CONCLUSIONI

- (i) in via cautelare, ai sensi dell'art. 59 c.p.a., accertata la violazione e/o elusione dell'ordinanza n. 470/2021, nominare un commissario *ad acta* che si sostituisca a Regione Lombardia nella valutazione della domanda della ricorrente, anche indicando i criteri che tale commissario dovrà utilizzare nello svolgimento della valutazione;
- (ii) in via cautelare, previa audizione del sottoscritto difensore in camera di consiglio, confermare le sospensioni già disposte con l'ordinanza cautelare n. 470/2021 e sospendere gli ulteriori provvedimenti impugnati – con il presente ricorso e con i precedenti – anche concedendo, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ulteriori misure cautelari anticipatorie e/o propulsive;
- (iii) nel merito, in principalità e in aggiunta a quanto già richiesto nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti del 2.04.2021, accertare l'illegittimità e/o la nullità degli ulteriori atti impugnati, con ogni conseguente statuizione.

In via istruttoria, si producono i seguenti documenti:

- 22) 6° verbale del 7.06.2021 del Nucleo di valutazione;
- 23) Decreto n. 7873 del 10.06.21 di non ammissione della domanda di TYG;
- 24) D.d.g. n. 7411 del 1.6.2021 di ricostituzione del Nucleo di Valutazione;
- 25) PEC del 10.06.2021 di trasmissione del decreto di non ammissione;
- 26) Istanza di accesso agli atti del 14.06.2021;



- 27) PEC del 17.06.2021 di riscontro all'istanza di accesso agli atti;
- 28) PEC del 20.05.2021 di trasmissione di n. 10 altri progetti;
- 29) Schede di valutazione di n. 10 altri progetti;
- 30) Agenda 2030 ONU;
- 31) Strategia sviluppo sostenibile di Regione Lombardia.

Contributo unificato non dovuto, non essendo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Brescia, lì 7 luglio 2021

Avv. Mara Bergomi